



COMUNE DI CHIONS
PROVINCIA DI PORDENONE

Area Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO
PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 182 del 07.12.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Loris Grando)

IL VICE SINDACO
(Gian Carlo Pavan)

Art. 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n.14 del 31 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina organica dei lavori pubblici".

2. Esso ha per oggetto, in caso di lavori appaltati, i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante le seguenti attività:

- responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/02 e succ. mod.
- soggetti incaricati della redazione del progetto preliminare definito e/o esecutivo in caso di lavori di minore complessità o semplicemente definitivo in caso di lavori di manutenzione ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 comma 8 della L.R.14/02;
- tutti coloro che collaborano alla redazione del progetto mediante contributo intellettuale e materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.
- soggetti incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 494/96 e successive modifiche;
- direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche;
- collaudatori tecnico-amministrativi ;

3. Ha inoltre per oggetto, in caso di atti di pianificazione generale e particolareggiata i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante per le seguenti attività:

- la redazione e sottoscrizione dell'atto di pianificazione ;
- la collaborazione alla redazione mediante contributo intellettuale e materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli elaborati.

ART. 2 DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Per progetto di lavoro pubblico s'intende il progetto di un intervento di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. L'attività di progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva deve essere eseguita nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 14/02 nonché dal capo III del D.P.G.R. 0165/Pres. del 5 Giugno 2003, regolamento di attuazione della legge citata.

2. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale, le relative varianti ed i piani di settore di cui al Titolo IV Capo I della legge regionale 19.11.1991 n.52 e successive modifiche.

3. Per gli atti di pianificazione particolareggiata o esecutiva si intendono i piani regolatori particolareggiati comunali di cui al Titolo IV Capo II della legge regionale 19.11.1991 n.52 e successive varianti, i piani di lottizzazione, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona, i piani urbani del traffico i piani di settore e tutti quegli atti aventi contenuto normativo e connessi alla pianificazione, quali i regolamenti edilizi di cui al Titolo IV Capo III della stessa legge, purché completi per essere approvati dagli organi competenti.

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. In caso di interventi nei quali le prestazioni riportate all'art. 1 comma 2 sono in parte effettuate ricorrendo alle professionalità esterne, rappresentate da liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria o loro raggruppamenti temporanei, il fondo previsto al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 14/02 è calcolato nella misura non superiore all'1,5 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara e dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza, aumentato della parte di somme eventualmente previste per lavori da affidare in economia per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'Iva, dell'eventuale ribasso d'asta e di ogni altra somma a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

2. In caso di interventi nei quali le prestazioni riportate all'art. 1 comma 2 sono interamente effettuate da personale interno, il fondo previsto al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 14/02 è calcolato nella misura non superiore al 2,5 per cento, sull'importo dei lavori posto a base di gara e dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza aumentato della parte di somme eventualmente previste per lavori da affidare in economia per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'Iva dell'eventuale ribasso d'asta e di ogni altra somma a disposizione dell'Amministrazione Comunale

3. La percentuale massima di cui al comma 1 e 2 è graduata con le modalità previste all'art. 5 del presente regolamento in ragione dell'entità e della complessità dei lavori nonché delle responsabilità personali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.

4. Il fondo per il compenso incentivante non comprende gli oneri assicurativi e previdenziali a carico dell'Amministrazione Comunale e che andranno calcolati in aggiunta all'interno dei quadri economici degli interventi.

5. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo di cui al comma 1) sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali per i singoli interventi e riservati a spese tecniche di cui all'art. 8 comma 6 della L.R. 14/02 .

6. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 % della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969 n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo. Anche in questo caso restano esclusi gli oneri assicurativi e previdenziali a carico dell'Amministrazione Comunale

5. La tariffa urbanistica, ai sensi della suddetta circolare, prevede , per le attività di pianificazione generale o particolareggiata, un compenso a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale per architetti ed ingegneri di cui alla L. 143/49 e succ. mod. ed integrazioni. Tale compenso , commisurato all'estensione dell'area di intervento e alla complessità delle problematiche affrontate in seno alla pianificazione, viene approvato dal responsabile dell'area urbanistica.

ART. 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Gli incarichi interni di progettazione ,direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche e di esecuzione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori pubblici sono affidati con atto del responsabile unico del procedimento individuato con le modalità previste agli art. 5 e 7 della L.R. 14/02 ed all'art. 3 del D.P.G.R. 0165/Pres del 5 Giugno 2003.

Gli incarichi di redazione di atti di pianificazione, sono affidati con determinazione del Segretario Comunale .

Nell'atto di affidamento sono riportati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori pubblici e per il coordinamento

della sicurezza in fase esecutiva coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico- amministrativo coincidono con quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 14/02 e succ. mod.

2. Il tecnico o i tecnici incaricati devono essere in possesso di adeguata professionalità proporzionale alla complessità dell'incarico e l'abilitazione professionale o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l'incarico all'interno dell'orario di lavoro ordinario senza apportare alcun nocumento alle esigenze del servizio e dell'area.

Il personale incaricato della progettazione di un opera pubblica svolgerà l'incarico all'interno dell'orario di lavoro ordinario salvo diversa disposizione del Responsabile del servizio LL.PP. e Gestione Patrimonio.

4. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento o dell'atto di pianificazione, risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Gli incarichi in generale, per uno stesso intervento, possono essere affidati parte a personale interno parte a professionisti esterni tenuto conto delle attitudini professionali e della convenienza economica

ART. 5 **PERCENTUALE DEL FONDO IN BASE ALL'IMPORTO** **DEI LAVORI PUBBLICI DA PROGETTARE**

1. Per la progettazione di lavori pubblici e nei casi previsti all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, l'individuazione della percentuale per la costituzione del fondo è effettuata secondo la seguente tabella:

IMPORTO DEI LAVORI IN EURO	PERCENTUALE COSTITUENTE IL FONDO
Fino a 150.000,00	1,5%
Tra € 150.000,00 ed € 750.000,00	1,4%
Tra € 750.000,00 ed € 5.000.000,00	1,2 %
Tra € 5.000.000,00 ed € 25.000.000,00	1,1%
Oltre € 25.000.000,00	1,0%

La percentuale del 30% da erogare al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori viene comunque mantenuta.

2. Per la progettazione di lavori pubblici e nei casi previsti all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, l'individuazione della percentuale per la costituzione del fondo è effettuata secondo la seguente tabella:

IMPORTO DEI LAVORI IN EURO	PERCENTUALE COSTITUENTE IL FONDO
Fino a 150.000,00	2,5%

Tra € 150.000,00 ed € 750.000,00	2,3%
Tra € 750.000,00 ed € 5.000.000,00	2,0%
Tra € 5.000.000,00 ed € 25.000.000,00	1,8%
Oltre € 25.000.000,00	1,7%

ART. 6

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LAVORI IN BASE ALLE FUNZIONI

1. La quota del fondo relativa alle prestazioni per la progettazione di un lavoro pubblico, individuata ai sensi dell'art. 5, è ripartita come segue :

- A. **10%** al responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R.14/02;
- B. **52 %** al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto di cui:
 - 10% per progetto preliminare,
 - 21% progetto definitivo,
 - 21% progetto esecutivo
qualora le tre fasi progettuali coincidano è fatta salva comunque la percentuale complessiva del 52%;
- C. **15%** al personale che appartiene all'ufficio di direzione lavori, ricomprensente il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, e il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
Il Responsabile in base all'apporto intellettuale e professionale del suddetto personale dividerà la percentuale del 15% che comunque rimane complessiva;
- D. **20%** al personale tecnico amministrativo che, pur collaborando allo svolgimento delle attività compiute dagli incaricati di cui sopra, non ha assunto la piena e diretta responsabilità degli atti, degli elaborati e dei provvedimenti
- E. **il 3%** al tecnico che esegue il collaudo tecnico ed amministrativo dell'opera eseguita ;

Art. 7

PERCENTUALE DEL FONDO PER ATTI DI PLANIFICAZIONE E RIPARTIZIONE

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione di un atto di pianificazione è corrispondente al 30% della tariffa professionale per l'atto previsto e viene ripartita come segue:

- l' **80%** al tecnico o ai tecnici che redigono e sottoscrivono l'atto di pianificazione ;
- **il 20%** al rimanente personale che abbia partecipato direttamente alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli elaborati.

ART. 8

LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure individuate all'art.6 è proposta dal responsabile del procedimento dopo aver accertato la rispondenza delle prestazioni eseguite alle aspettative d'incarico e alla normale diligenza. Il fondo viene liquidato tramite determinazione del responsabile del servizio o dal suo sostituto e con la seguente tempistica:

- gli importi dei soggetti incaricati della redazione dei progetti, sono liquidati dopo l'avvenuta approvazione;
- gli importi relativi a tutti coloro che collaborano al progetto mediante contributo intellettuale e materiale dopo l'avvenuta approvazione;
- gli importi dei soggetti incaricati della redazione del piano di sicurezza sono liquidati dopo l'avvenuta approvazione ed entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto o di cottimo.
- La direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sono liquidati entro 30 giorni dall'atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- Le prestazioni facenti parte del collaudo tecnico amministrativo sono liquidate entro 30 giorni dall'atto di approvazione del certificato di collaudo;
- L'importo relativo alle prestazioni del responsabile unico del procedimento è liquidato per il 50% entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto o di cottimo ed il restante 50% entro trenta giorni dall'atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore ad Euro 50.000,000 la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è eseguita in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'ultimo dei termini suddetti riferiti alle prestazioni svolte;

ART. 9 TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure individuate all'art.7 è proposta dal responsabile dell'area urbanistica dopo aver accertato la rispondenza delle prestazioni eseguite alle aspettative d'incarico e alla normale diligenza. Il fondo viene liquidato tramite determinazione del Segretario Comunale e con la seguente tempistica:

- L'importo corrispondente alle prestazioni di pianificazione è liquidato entro trenta giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione del piano urbanistico predisposto;
- L'importo corrispondente al contributo intellettuale e materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli elaborati, è liquidato entro trenta giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione del piano urbanistico predisposto;

ART. 10 CASI DI ESCLUSIONE O DIMINUZIONE DEL COMPENSO

Il compenso incentivante di cui al presente regolamento non viene liquidato:

- al responsabile del procedimento di lavori pubblici, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla L. R. 14/02 e successive modifiche nonché dal D.P.G.R. 0165/Pres del 5 Giugno 2003 non svolgendo i compiti assegnati con la dovuta diligenza e salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati e la responsabilità disciplinare;
- ai progettisti di lavori pubblici:
 - a)** nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera e) della L. R. 14/02, salva la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni eventualmente derivati e la responsabilità disciplinare;
 - b)** nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superi del 50 % il tempo inizialmente stabilito e la causa di ciò sia ad essi esclusivamente imputabile ;

- a tutti i rimanenti soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa in vigore e non dimostrino la normale diligenza nello svolgimento delle loro funzioni

ART. 11

SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione e che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

ART. 12

UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati restano sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarli a propria discrezione purché per finalità pubbliche e fatte salve le norme vigenti sui diritti dell'autore.

ART. 13

SPESE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

3. Nei casi di responsabilità civile non addebitabile a colpa grave o dolo del dipendente incaricato, l'Amministrazione assume i rischi connessi all'espletamento delle funzioni anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

ART. 14

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Tutti i termini suddetti previsti per la liquidazione possono essere prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267.

2. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del servizio e dell'area, nell'atto di liquidazione, indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di loro, la somma di competenza effettiva.

3. Il presente regolamento continua a trovare applicazione con nuove misure, qualora le aliquote e le percentuali di cui agli artt. 3, 5, 6 dovessero essere modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa

ART.15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

ART.16
NORMA TRANSITORIA

1. Per le opere il cui quadro economico, dello stato finale, sia stato approvato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento valgono le disposizioni previste nel precedente regolamento relativo all'argomento.

2. Il quadro economico delle opere che non hanno raggiunto lo Stato Finale dei lavori dovrà essere, qualora la disponibilità finanziaria lo consenta, aggiornato secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.